

## **CONTRATTO NAZIONALE DEI SERVIZI**

### **Contratto Generale**

*Rinnovo economico anni 2008 e 2009 e  
modifiche agli Artt. 1 e 2 ed all'Allegato n° 1*

*San Marino 27 ottobre 2008*

Tra

**L'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese (ANIS)** rappresentata dal Presidente Pier Giovanni TERNZI, dal Segretario Generale Carlo GIORGI, dal dr. William VAGNINI e dalla Sig.ra Romina MENICUCCI;

**L'Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori (OSLA)**, rappresentata dal Presidente Sig.ra Maria Teresa VENTURINI e dal Presidente del Settore Industria Sig. Giuseppe Maria DELLA BALDA, coadiuvati dal Direttore Vito G. TESTAJ e dal funzionario Cinzia GIORGINI;

e

**la Confederazione Sammarinese del Lavoro (C.S.d.L.)** rappresentata dal Segretario Generale Giovanni GHIOTTI e dal Segretario Confederale Giuliano TAMAGNINI;

**la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi (C.D.L.S.)** rappresentata dal Segretario Generale Marco BECCARI e dal Segretario Generale Aggiunto Mirco BATTAZZA;

coadiuvati dalla

**Federazione Unitaria Lavoratori Commercio, Alberghi e Servizi (FULCAS)** rappresentata dai Segretari di Federazione Isabella STEFANELLI e Gianluigi GIARDINIERI e dai funzionari Alfredo ZONZINI, Nicola CANTI e Mirko BIANCHI;

Le parti firmatarie, nell'ottica di migliorare e rendere pienamente esecutivo il Contratto Nazionale di Lavoro dei Servizi – sottoscritto in data 9 Giugno 2006 – avente validità per il quadriennio 2006-2009, ritengono indispensabile provvedere alla modifica dell'Art. 1 (Limiti ed ambiti di applicazione), dell'Art. 2 (Definizione delle aree contrattuali) e dell'Allegato n° 1 (Definizione delle “aree contrattuali” riguardo ai “contratti di area”).

Le modifiche normative relative all'Art. 1, all'Art 2 ed all'Allegato n° 1 avranno efficacia con decorrenza dal 1° Gennaio 2008.

## **Art. 1 – LIMITI ED AMBITI DI APPLICAZIONE**

Il presente contratto si applica a tutte le aziende la cui attività rientri nelle suddette definizioni:

- a) i lavori e le attività potenzialmente collegate a diversi committenti e/o referenti e/o fruitori ed aventi in ogni caso alla base un accordo formale e preventivo tra le parti;
- b) i lavori esclusivamente intellettuali;
- c) i lavori commissionati da persone fisiche o giuridiche aventi come oggetto servizi alle medesime;
- d) le aziende e le attività il cui “oggetto sociale” indichi chiaramente che l’attività è prevalentemente di servizio.

In caso di precisa corrispondenza dell’ambito di applicazione con il Contratto Unico dei Servizi, ogni altra tipologia di contratto altrimenti specificata e definita non è praticabile, se non migliorativa.

Sono esplicitamente e tassativamente escluse dall’ambito di applicazione del presente Contratto Nazionale dei Servizi le seguenti tipologie di attività – ed i relativi dipendenti - che prevedono specifici contratti collettivi di lavoro e/o contratti aziendali:

- Le persone giuridiche esercenti “*attività bancaria*” di cui alla lettera “A” dell’Allegato n. 1 della Legge n. 165 del 17 Novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.
- Le persone giuridiche esercenti “*attività finanziaria e fiduciaria*” ed in particolare le attività riservate di cui alle lettere “B – C - D (ivi comprese le lettere da D1 a D6) – K - L” dell’Allegato n. 1 della Legge n. 165 del 17 Novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.
- Le persone giuridiche esercenti “*attività assicurativa*” ed “*attività di riassicurazione*” di cui alle lettere “G” ed “H” dell’Allegato n. 1 della Legge n. 165 del 17 Novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.
- Le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di “Agenzia (o Sub-Agenzia) di assicurazione”.
- Le persone fisiche o giuridiche che applicano il vigente “Contratto Unico Generale di Lavoro per le Aziende Industriali e Artigianali”.
- Le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di commercio o commercio turistico o stagionale.
- Le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di: bar, ostelli, “bed & breakfast”, alberghi, ristoranti, mense pubbliche o private.
- Le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività nel settore edile privato.

### Dichiarazione di intenti:

Le parti sono impegnate a verificare congiuntamente la possibilità di far entrare nel presente contratto anche attività, attualmente non bene codificate, ma complementari all'attività di altre aziende, definendo mediante opportuni accordi tra le parti, l'organizzazione del lavoro e le relative responsabilità.

### Chiarimento a verbale

In questo senso sarebbe opportuno che la parte pubblica, all'atto della concessione delle licenze, si facesse carico della precisa classificazione del settore di appartenenza di ogni attività, e, se poliedrica, ne definisse la funzione prevalente.

Le parti si impegnano a promuovere e a definire incontri con la parte pubblica per esercitare un ruolo attivo a questo proposito.

### Nota a verbale

- 1) Il contratto nazionale dei servizi si applica a tutte le imprese che svolgono prevalentemente attività di servizio.
- 2) Gli allegati integrativi contrattuali dovranno essere rappresentativi di un numero significativo di imprese o di occupati.
- 3) Tutte le singole imprese non rientranti in un allegato integrativo contrattuale saranno tenute ad applicare il vigente contratto nazionale del settore servizi.  
Le Parti sono impegnate, qualora sussistano i presupposti, a definire gli allegati integrativi contrattuali indicativamente entro due anni dalla firma del presente accordo.
- 4) Gli allegati integrativi contrattuali possono trattare solo materie non previste dal presente contratto nazionale, salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti firmatarie il presente contratto. Le parti sono comunque impegnate a regolamentare a livello interconfederale le condizioni operative specifiche che di volta in volta si presenteranno a livello settoriale od aziendale.  
Le parti inoltre stipuleranno specifici accordi nei quali saranno inserite tutte le normative particolari di settore previste negli accordi precedentemente vigenti.
- 5) Le parti si impegnano a concordare prima della scadenza del presente contratto, una diversa articolazione del Contratto generale che tenga conto dell'evoluzione del diritto del lavoro, semplifichi e renda più chiaro il testo stesso.

## **Art. 2 – DEFINIZIONE DELLE “AREE DI ATTIVITÀ” E GESTIONE DEGLI ALLEGATI INTEGRATIVI GIÀ IN VIGORE**

Per quanto attiene alla definizione delle “*Aree di Attività*” che daranno luogo ai cosiddetti “*Allegati contrattuali integrativi*” di cui alla premessa, le parti ritengono di definire un primo elenco che è parte integrante del presente Contratto come “Allegato n. 1”.

L’elenco di cui al citato “Allegato n. 1” potrà essere modificato ed integrato solamente a seguito di accordo e conseguente sottoscrizione delle parti firmatarie del presente “Contratto Generale”.

Le parti concordano di sostituire nell’ambito del “Contratto Nazionale dei Servizi – Contratto Generale” la dicitura “*Aree Contrattuali*” con la dicitura “*Aree di Attività*” e la dicitura “*Contratti di Area*” con la dicitura “*Allegati contrattuali integrativi*”.

Per quanto riguarda i contratti già facenti parte quali “*allegati integrativi*” della precedente stesura del “Contratto Unico dei Servizi”, gli stessi saranno considerati a tutti gli effetti parte integrante del vigente “Contratto Nazionale dei Servizi”. I citati “*allegati integrativi*” si intenderanno modificati riguardo alla data di scadenza che, anche se non presente, sarà uniformata alla data di scadenza del “Contratto Nazionale dei Servizi” di cui all’Art. 42 (*Decorrenza e durata*). Alle voci economiche degli “*allegati integrativi*” di cui al presente comma si applicheranno gli aumenti retributivi definiti nel “Contratto Nazionale dei Servizi – Contratto Generale” e quanto previsto all’Art. 33 (*Premio collettivo di produttività*) del contratto stesso.

### **Rinnovo economico per gli anni 2008 e 2009**

Si concordano i seguenti aumenti retributivi per il biennio 2008 e 2009:

- Anno 2008: + 3,40 %
- Anno 2009: + 2,70 %

Riguardo all’Art. 33 – Premio Collettivo di Produttività, le parti concordano di definire le seguenti percentuali da computarsi sulla retribuzione annua lorda complessiva:

- anno 2008: 0,250%
- anno 2009: 1,000%

Le parti concordano che il 50% del premio venga erogato in forma generalizzata mentre il restante 50% venga erogato proporzionalmente alla presenza individuale.

- Anno 2008: 0,125% fisso e 0,125% variabile
- Anno 2009: 0,50% fisso e 0,50% variabile

La parte variabile del premio sarà calcolata secondo i seguenti criteri:

I lavoratori che effettueranno un monte ore lavorato annuo ordinario, superiore a 1685 ore matureranno il premio annuale che sarà calcolato secondo le suddette percentuali.

Tale premio annuale verrà corrisposto con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione. Nel monte ore lavorato sopraindicato vanno considerate eventuali ore di assenza per infortunio sul lavoro e per permessi sindacali e politici. Inoltre vanno ad aggiungersi al monte ore lavorato per la definizione del premio annuale fino ad un massimo di 20 ore di straordinario.

Per i lavoratori con orari inferiori alle 39 ore settimanali e/o con contratto a part-time si procede a riproporzionare il monte ore all'effettivo orario di lavoro svolto.

Le parti si riservano l'approvazione del presente verbale di accordo da parte dei rispettivi organismi.

## ALLEGATO n. 1

### **“Aree di Attività” che possono essere soggette a contrattazione integrativa**

- **STUDI MEDICI E MEDICO-DENTISTICI** (compresi i cosiddetti “studi associati” comprendenti più medici);
- **STUDI PROFESSIONALI** aventi l’oggetto sociale che interessa uno qualsiasi dei seguenti settori: di tipo tecnico, progettistico, ingegneristico, tecnico-commerciale e/o di consulenza marketing, commerciale e/o fiscale;
- **SPORT - TEMPO LIBERO – DIVERTIMENTI - GIOCHI – SERVIZI DI SUPPORTO A SPETTACOLI – AGENZIE TEATRALI E DI SPETTACOLO – “SERVICE” TECNICI** legati a spettacoli, concerti e teatro;
- **CULTURA - INSEGNAMENTO** (musei privati, mostre, centri studio, scuole private, ecc.);
- **SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALLA PERSONA - SERVIZI PRATICI ALLA PERSONA - CASA ED AMBIENTE - RAPPORTI UMANI, SERVIZI SOCIALI** (non aventi controllo o proprietà pubblica) quali ad esempio: agenzie matrimoniali, enti di sostegno e di supporto morale e religioso, asili nido privati, servizi di baby – sitter, palestre, beauty-center – parrucchieri e/o barbieri (non aventi licenza artigianale), ecc.;
- **VIGILANZA E SICUREZZA** ivi compresi i servizi di scorta, polizia privata e/o trasporto valori nonché le agenzie e/o società di investigazione privata;
- **SOCIETÀ E/O AGENZIE IMMOBILIARI** anche se non prestano servizio aperto al pubblico.

Il presente “Allegato n. 1” potrà essere modificato e integrato con nuove “Aree di Attività” - che saranno regolamentate da relativi e specifici “Allegati contrattuali integrativi” – previo accordo sottoscritto unicamente tra le parti firmatarie del Contratto Generale.

**ANIS – Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese**

*Il Presidente – Sig. Pier Giovanni TERENZI*

*Il Segretario Generale – Sig. Carlo GIORGI*

*Il Funzionario – William VAGNINI*

*Il Funzionario – Romina MENICUCCI*

**OSLA – Associazione Sammarinese degli Imprenditori**

*Il Presidente – Sig.ra Maria Teresa VENTURINI*

*Il Presidente del Settore Industria – Sig. Giuseppe Maria DELLA BALDA*

*Il Direttore – Vito G. TESTAJ*

*Il Funzionario - Cinzia GIORGINI*

**CSdL – Confederazione Sammarinese del Lavoro**

*Il Segretario Generale  
Giovanni GHIOTTI*

*Il Segretario Confederale  
Giuliano TAMAGNINI*

**CDLS – Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi**

*Il Segretario Generale  
Marco BECCARI*

*Il Segretario Generale aggiunto  
Mirco BATTAZZA*

**FULCAS – CSU**  
**Federazione Unitaria Lavoratori Commercio – Alberghi – Servizi**

*I Segretari di Federazione*

*Isabella STEFANELLI*

*Gianluigi GIARDINIERI*

*I Funzionari di Federazione*

*Alfredo ZONZINI*

*Nicola CANTI*

*Mirko BIANCHI*

---